

## Legge sulla tariffa giudiziaria<sup>1)</sup>

(del 14 dicembre 1965)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 9 dicembre 1964 n. 1262 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### TITOLO I Disposizioni generali

#### Campo d' applicazione

**Art. 1** <sup>1</sup>La presente legge stabilisce la tariffa delle spese giudiziarie e gli onorari dovuti per l' amministrazione della giustizia civile e penale.

<sup>2</sup>Sono riservate le norme della tariffa applicabile alla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

#### Spese giudiziarie: a) In generale

**Art. 2** Le spese giudiziarie comprendono:

- a) la tassa di giustizia;
- b) le indennità ai testimoni, ai periti, ai traduttori e agli interpreti, ai terapeuti, ai mediatori in caso di mediazione disposta dal giudice e ai consulenti del giudice nelle cause di stato, le trasferte, le spese di bollo e, in genere, tutti i disborse;<sup>2)</sup>
- c) le spese di cancelleria secondo un tariffario allestito dal Dipartimento di Giustizia.<sup>3)</sup>

#### b) Tassa di giustizia

**Art. 3** <sup>1</sup>La tassa di giustizia è fissata dal giudice in considerazione del valore, della natura e della complessità dell' atto o della controversia.

<sup>2</sup>Essa comprende tutte le prestazioni del giudice, del segretario e dei funzionari o altre: segnatamente quelle causate dalla notificazione delle copie di atti secondo le norme di procedura.

<sup>3</sup>Non possono essere imposte altre tasse oltre a quelle previste dalla presente legge.

<sup>4</sup>Le tasse di giustizia spettano allo Stato, escluse quelle di spettanza dei giudici di pace o degli uscieri che non sono addetti alla pretura o al tribunale di appello.

<sup>5</sup>Sono riservate le disposizioni speciali della presente legge.

#### c) Incasso

**Art. 4** Il Consiglio di Stato fissa per decreto i modi e l' Autorità competente all' incasso delle spese giudiziarie.

#### Reclamo al Dipartimento

**Art. 5** <sup>1</sup>La parte cui le spese giudiziarie sono state imposte può interporre reclamo, entro quindici giorni dal pagamento o dalla intimazione della bolletta, contro l' ammontare delle medesime al Dipartimento di giustizia, la cui decisione è definitiva.

<sup>2</sup>Nel reclamo devono essere specificate le voci considerate eccessive e le modificazioni che, secondo il reclamante, dovrebbero essere apportate alle medesime.

<sup>3</sup>La tassa di giustizia fissata dal giudice nella sentenza, nel decreto o nell' ordinanza non è impugnabile mediante reclamo.

<sup>4</sup>Il reclamo è esente da bollo.

#### Esecutorietà delle bollette

**Art. 6<sup>4)</sup>** Le bollette giudiziarie sono parificate alle sentenze esecutive giusta gli artt. 80 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) e 28 della legge cantonale di applicazione della legge federale medesima (LALEF).

#### Decadenza e prescrizione

**Art. 7** <sup>1</sup>Il diritto di emanare la bolletta decade dopo un anno dal giorno in cui è stata emessa la

sentenza, il decreto o l' ordinanza ed è stato compiuto l' atto che conclude, davanti a ogni singola autorità, la procedura principale.

<sup>2</sup>L' azione per l' incasso delle spese giudiziarie si prescrive dopo cinque anni dall' intimazione della bolletta.

## **Vigilanza**

**Art. 8** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento cui compete la vigilanza sull' applicazione della presente legge.

<sup>2</sup>Il Dipartimento competente è autorizzato a esaminare gli atti degli uffici giudiziari e, se del caso, a invitare i preposti a incassare le tasse che risultassero ancora dovute.

## TITOLO II **Giustizia civile** CAPITOLO I **Disposizioni generali**

### **Pagamento delle spese giudiziarie: a) In generale**

**Art. 9** <sup>1</sup>Le spese giudiziarie sono richieste direttamente alla parte; possono essere richieste al patrocinatore o al procuratore quando la parte non sia domiciliata nel Cantone, oppure nei casi di cui all' art. 22.

<sup>2</sup>Esse sono anticipate dall' attore o dall' istante; nel caso di appello o di ricorso, dall' appellante o dal ricorrente; nel caso di domande processuali o di istanze provvisoriale, dall' attore o da colui che presenta l' istanza.

<sup>3</sup>Chi chiede l' assunzione di una prova può essere richiesto di anticiparne le spese.

<sup>4</sup>Se la prova è chiesta da più parti, le spese giudiziarie sono anticipate, proporzionalmente, da tutti i richiedenti, ritenuto il vincolo solidale fra di loro.

<sup>5</sup>Il giudice stabilisce chi deve anticipare le spese relative agli atti ordinati d' ufficio.

### **b) Liteconsorti**

**Art. 10** <sup>1</sup>I liteconsorti che agiscono insieme sono solidalmente responsabili del pagamento delle spese giudiziarie.

<sup>2</sup>Questa disposizione non si applica agli intervenuti in causa in via accessoria.

### **c) Richiesta di anticipazione delle spese**

**Art. 11** <sup>1</sup>Il giudice può chiedere a chi è tenuto ad anticipare le spese, fissando un termine da dieci a trenta giorni, di anticipare le spese giudiziarie presumibili.

<sup>2</sup>L' anticipazione può essere richiesta ripetute volte nel corso della procedura.

<sup>3</sup>L' anticipazione dev' essere prestata in contanti.

<sup>4</sup>L' anticipazione può essere chiesta solo ad avvenuta intimazione della petizione o dell' istanza.

<sup>5</sup>Contro la richiesta di anticipazione delle spese non è dato alcun rimedio di diritto.

### **d) Anticipazione non fornita; effetti**

**Art. 12** <sup>1</sup>Se l' anticipazione non è fornita nel termine fissato, la petizione, l' istanza o il ricorso sono stralciati dal ruolo, salvo, se del caso, la continuazione di un' azione riconvenzionale.

<sup>2</sup>Se l' anticipazione non è fornita dall' attore della riconvenzione, la causa è continuata limitatamente all' azione principale.

<sup>3</sup>La parte è comunque tenuta al pagamento delle spese giudiziarie per gli atti già compiuti.

<sup>4</sup>Contro il decreto di stralcio sono dati solo i rimedi di diritto previsti dal Codice di procedura civile.

## **Copie di atti**

**Art. 13** ...<sup>5)</sup>

## **Foro prorogato o convenzionale**

**Art. 13bis** Le tasse di giustizia possono essere aumentate sino al doppio in caso di designazione di un foro speciale in cause di valore determinato, quando nessuna delle parti è svizzera o ha domicilio o sede in Svizzera, e la legge non stabilisce un foro esclusivo.

## CAPITOLO II **Giudice di pace**

## **Sportule**

**Art. 14** <sup>1</sup>Il Giudice di pace preleva le seguenti sportule:

1. <sup>6)</sup>
  - a) se la causa di valore inferiore a fr. 500.-- è definita con sentenza, da fr. 10.-- a fr. 50.--;
  - b) se la causa ha valore litigioso da fr. 500.-- a fr. 1000.-- ed è definita con sentenza, da fr. 50.-- a fr. 100.--;
  - c) se la causa ha valore litigioso da fr. 1001.-- a fr. 2000.-- ed è definita con sentenza, da fr. 100.-- a fr. 200.--;
  - d) se l'istanza è ritirata prima dell'udienza, fr. 10.--;
  - e) se la causa è composta mediante transazione dopo l'istruttoria, da fr. 10.-- a fr. 50.--;
2. per ogni decreto giusta l'art. 12 del Codice di procedura civile, fr. 10.--;
3. per la verifica o la vendita di merci protestate:
  - a) per la stesura del verbale attestante lo stato della merce, da fr. 10.-- a fr. 30.--;
  - b) per la vendita e la relazione del relativo verbale, fr. 10.--;
4. per la posa dei termini, fr. 30.--;
5. per la registrazione di un ricorso, fr. 10.--;
6. per l'apposizione di sigilli, da fr. 10.-- a fr. 100.--.
7. <sup>7)</sup>per la decisione in materia di istanze tendenti ad inibire l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli da parte di una cerchia indeterminata di persone, da fr. 20.-- a fr. 80.--.

<sup>2</sup>Se le operazioni di cui alle cifre 3 e 4 del presente articolo durano più di due ore, per ogni ora in più il giudice preleva franchi 10.-, ritenuto che la frazione di oltre mezz'ora è computata per un'ora intera.

### Disborsi

**Art. 15** Al Giudice di pace devono essere inoltre rimborsate le spese postali, telefoniche, di bollo, di trasferta e di fotocopiatura.

### Sportule del segretario

**Art. 16** Se il Giudice di pace è assistito dal segretario, le sportule previste dai precedenti articoli sono ripartite fra il giudice e il segretario a giudizio del giudice.

## CAPITOLO III Pretore

### Azioni ordinarie

**Art. 17** <sup>1</sup>La tassa di giustizia è fissata dal giudice, nella sentenza, nei termini seguenti:

per cause di valore litigioso <sup>8)</sup>

da fr. 2'001.--	a fr. 5'000.--	da fr. 150.--	a fr. 500.--
da fr. 5'001.--	a fr. 7'999.--	da fr. 300.--	a fr. 800.--
da fr. 8'000.--	a fr. 20'000.--	da fr. 450.--	a fr. 1'200.--
da fr. 20'001.--	a fr. 50'000.--	da fr. 750.--	a fr. 2'000.--
da fr. 50'001.--	a fr. 100'000.--	da fr. 1'200.--	a fr. 4'000.--
da fr. 100'001.--	a fr. 200'000.--	da fr. 1'800.--	a fr. 7'000.--
da fr. 200'001.--	a fr. 500'000.--	da fr. 2'000.--	a fr. 10'000.--
da fr. 500'001.--	a fr. 1 000'000.--	da fr. 3'000.--	a fr. 18'000.--
da fr. 1'000'001.--	a fr. 2 000'000.--	da fr. 5'000.--	a fr. 30'000.--
da fr. 2'000'001.--	a fr. 5 000'000.--	da fr. 10'000.--	a fr. 50'000.--
oltre fr. 5'000'001.--		da fr. 20'000.--	a 1% del valore

<sup>2</sup>Il valore litigioso è determinato secondo le norme del Codice di procedura civile. Nelle cause previste dall'art. 11 c) di quel Codice fa stato l'importo del dividendo riconosciuto al creditore.

### Cause di valore indeterminato

**Art. 18** <sup>1</sup>Nelle cause di stato (art. 419 Codice di procedura civile) e, in genere, in quelle di valore non determinabile, la tassa di giustizia va da fr. 250.-- a fr. 10 000.--.

<sup>2</sup>È inoltre applicabile l'art. 17 se la causa ha per oggetto anche rapporti patrimoniali, fatta eccezione della domanda di alimenti per il coniuge e la prole.

### Decreti e ordinanze processuali e cautelari

**Art. 19** <sup>1</sup>Per i decreti e le ordinanze processuali, per i giudizi cautelari la tassa di giustizia va da fr. 30.-- a fr. 10 000.-- ritenuto per quanto possibile un riferimento ai limiti dell'art. 17.

<sup>2</sup>Sono esenti da tassa di giustizia le ordinanze e i decreti processuali emanati all'udienza.

### Locazione e affitto <sup>9)</sup>

**Art. 19bis <sup>10)</sup>** <sup>1</sup>Per le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto (artt. 404-415 Cpc) la tassa di giustizia è quella prevista dall'art. 17.

<sup>2</sup>Se il valore litigioso non eccede la somma di fr. 30'000.--, la tassa di giustizia va da fr. 100.-- a fr. 200.--. <sup>11)</sup>

### **Riconvenzioni; cause riunite o disgiunte**

**Art. 20** <sup>1</sup>Per le riconvenzioni sono applicabili le tasse di giustizia previste dai precedenti articoli, ridotte di un terzo.

<sup>2</sup>Per le cause riunite o disgiunte la tassa è calcolata secondo il valore risultante dalla loro riunione o disgiunzione.

### **Fine del processo senza sentenza**

**Art. 21** Se la causa è definita mediante riconoscimento della domanda, recesso, transazione o altro modo senza sentenza, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso.

### **Decreti di deposito, certificati, gride ecc.**

**Art. 22** Sono dovute le seguenti tasse di giustizia:

1. Per i giudizi di interpretazione e di restituzione in intero contro le sentenze, da un quinto alla metà della tassa prevista dagli artt. 17-19 bis.
2. Per le procedure di camera di consiglio non contenziose, i decreti esecutivi e di sfratto e le altre decisioni nella procedura esecutiva, da fr. 20.-- a fr. 1000.--.  
§.La tassa per la firma di una cartella ipotecaria o di una rendita fondiaria, fissa in fr. 20.-, è riscossa direttamente dall' Ufficio dei registri all' atto del rilascio.
3. Per le procedure di Camera di consiglio contenziosa, le azioni possessorie, i procedimenti di provocazione, le prove a futura memoria e i giudizi di giattanza, la tassa prevista dall' art. 19.
4. Per le procedure accelerate, la tassa per le cause ordinarie (art. 17).
5. Per le azioni di assistenza tra parenti, la metà della tassa per le cause ordinarie (art. 17).
6. Per la pubblicazione di un testamento, la tassa per la procedura non contenziosa (cifra 2).
7. Per ogni tassazione di conto, tranne quelli tassati a motivo dell' assistenza giudiziaria, che sono esenti, la metà della tassa per la procedura non contenziosa (cifra 2).
8. Per ogni atto, decreto, dichiarazione o certificato non contemplato da altre disposizioni, la tassa per la procedura non contenziosa (cifra 2).
9. Per l' apposizione e la rimozione di sigilli, da fr. 40.--. a fr. 200.--.  
§. Se l' operazione è compiuta dal Giudice di pace, lo Stato preleva la metà della suddetta tassa di giustizia.
10. Per l' esecuzione di rogatorie di altri Cantoni, da fr. 10.-- a fr. 100.--.
11. Per l' autenticazione della firma di un notaio, fr. 10.--, inoltre fr. 5.-- per ogni successiva sino a 10 e fr. 1.-- per ogni ulteriore.
- 12.<sup>12)</sup>Per la procedura in materia di diritto di risposta, da fr. 20.-- a fr. 200.--.

## **CAPITOLO IV Tribunale di appello**

### **Cause portate direttamente in appello**

**Art. 23** <sup>1</sup>Per le cause proposte direttamente in appello (art. 302 Codice di procedura civile) si applica la tassa di giustizia prevista per la prima istanza, raddoppiata.

<sup>2</sup>Il valore litigioso è determinato secondo le norme del Codice di procedura civile.

### **Camera civile**

**Art. 24** Sono dovute le seguenti tasse di giustizia:

- a) per i giudizi di merito nelle cause appellate la metà della tassa prevista per la prima istanza, limitatamente al valore appellato;
- b) per i giudizi provvisori pronunciati come prima istanza, per i giudici preliminari, le ordinanze ed i decreti interlocutori, per il decreto di stralcio di una appellazione per effetto di ritiro della stessa, o di transazione o di mancato pagamento nell' anticipazione e per ogni altra decisione o atto non contemplati dalle presenti disposizioni è applicabile l' art. 19.

### **Camera di cassazione civile**

**Art. 25** <sup>1</sup>Per i giudizi della camera di cassazione civile la tassa di giustizia va da fr. 50.-- a fr. 500.--.

<sup>2</sup>Per lo stralcio del ricorso in conseguenza di ritiro dello stesso o di transazione o di mancato pagamento dell' anticipazione, è inoltre applicabile l' art. 21.

### **Tribunale cantonale delle espropriazioni**

**Art. 26** ...<sup>13)</sup>

## Tribunale cantonale delle assicurazioni

**Art. 27** <sup>1</sup>Per i giudizi o gli atti del Tribunale cantonale delle assicurazioni la tassa, quando è dovuta, è fissata nei limiti seguenti:

- a) per le decisioni del presidente, da fr. 10.-- a fr. 500.--;
- b) per le decisioni del tribunale, da fr. 10.-- a fr. 1000.--;
- c) per lo stralcio della causa o del ricorso, da fr. 10.-- a fr. 1000.--.

<sup>2</sup>Per le decisioni del Tribunale arbitrale (art. 25 LAMI), oltre alle spese, è dovuta una tassa da fr. 100.-- a fr. 10 000.--.

## Nota professionale e disciplina

### dei notai<sup>14)</sup>

**Art. 28** <sup>1</sup>Per ogni decisione del Consiglio di disciplina notarile e del Tribunale di appello in materia di reclamo circa gli onorari e le spese e di disciplina dei notai, la tassa va da fr. 50.-- a fr. 4000.--.<sup>15)</sup>

<sup>2</sup>Per lo stralcio dell'istanza o del reclamo in conseguenza di ritiro degli stessi o di transazione o di mancato pagamento dell'anticipazione, fa stato l'art. 21.

## Procedure speciali

**Art. 29<sup>16)</sup>** Sono dovute le seguenti tasse:

- a) per la decisione di ammissione alla pratica notarile fr. 50.--;
- b) per l'ammissione agli esami di notaio fr. 250.--.

## Altre decisioni

**Art. 30** Per ogni altra decisione del Tribunale di appello, di una sua camera o commissione per cui non sia prevista una particolare tariffa, la tassa va da fr. 50.-- a fr. 2000.--.

## CAPITOLO V Onorari degli arbitri

**Art. 31** ...<sup>17)</sup>

## CAPITOLO VI Emolumenti degli uscieri

### Notificazione degli atti; vendite e atti esecutivi

**Art. 32** <sup>1</sup>Le prestazioni degli uscieri non comprese nella tassa di giustizia sono retribuite con i seguenti emolumenti:

- a) per ogni notificazione di atto, compresa la relazione di notificazione, fr. 20.--;
- b) per la vendita su ordine dell'autorità competente, da fr. 10.-- a fr. 30.--.

<sup>2</sup>Sono inoltre dovute all'usciera le spese vive, come le spese postali, di trasferta per le operazioni eseguite fuori sede o simili.

## CAPITOLO VII Indennità ai periti, testimoni, interpreti e traduttori

### Perito, interprete e traduttore

**Art. 33** L'indennità del perito, dell'interprete e del traduttore è stabilita inappellabilmente dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro. Se il parere è presentato per iscritto, il perito deve presentare la sua nota scritta.

### Testimonio

**Art. 34<sup>18)</sup>** Il testimonio riceve un'indennità di fr. 40.-- per mezza giornata e di fr. 80.- per giornata intera.

### Municipali

**Art. 35<sup>19)</sup>** Al municipale chiamato ad assistere al compimento di atti esecutivi (artt. 498 e 500 Codice di procedura civile) spetta un'indennità di fr. 40.-- per mezza giornata e di fr. 80.-- per giornata intera.

## CAPITOLO VIII Onorario del patrocinatore d'ufficio

**Art. 36** ...<sup>20)</sup>

**Art. 37** ...<sup>21)</sup>

## TITOLO III Giustizia penale

### Tassa di giustizia a) Processi

**Art. 39** La tassa di giustizia è fissata dal giudice, nella sentenza, nei limiti seguenti:

- a) per i processi di competenza del giudice della Pretura penale, da fr. 20.-- a fr. 2000.--;<sup>23)</sup>
- b) per i processi davanti alle Assise correzionali, da fr. 100.-- a fr. 5000.--;
- c) per i processi davanti alle Assise criminali, da fr. 500.-- a fr. 20 000.--;
- d) per i procedimenti di cassazione e di revisione, da fr. 100.-- a fr. 5000.--;
- e) per i procedimenti deferiti ai tribunali cantonali sulla base della legge federale sul diritto penale amministrativo, da fr. 50.-- a fr. 10 000.--;
- f) per i reclami al giudice dell'istruzione e dell'arresto e per i procedimenti davanti alla Camera dei ricorsi penali, da fr. 50.-- a fr. 5000.--.<sup>24)</sup>

### b) Decreti del Magistrato della Procura pubblica e dell' Istruzione giudiziaria<sup>25)</sup>

**Art. 40** <sup>1</sup>Per il decreto di accusa, di non luogo a procedere, di desistenza, di abbandono, la tassa va da fr. 20.-- a fr. 2000.--.

<sup>2</sup>Per i decreti processuali e i procedimenti relativi alla cauzione preventiva giusta l' art. 57 del Codice penale svizzero, la tassa va da fr. 20.-- a fr. 2000.--.<sup>26)</sup>

<sup>3</sup>La tassa per i decreti processuali di cui al cpv. 2 è stabilita all' atto dell' emanazione degli stessi, ma viene riscossa dopo la condanna dell' accusato nel giudizio di merito.<sup>27)</sup>

### Altri casi

**Art. 40bis<sup>28)</sup>** <sup>1</sup>Nei seguenti casi la tassa di giustizia va da fr 20.-- a fr. 300.--:

- a) per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per ragioni diverse dalla commissione di un crimine o di un delitto;
- b) per la revoca della liberazione condizionale o della liberazione a titolo di prova delle persone condannate a una pena privativa della libertà, internate quali delinquenti abituali e anormali mentali e collocate in una casa di salute o di custodia, in un asilo per alcolizzati o tossicomani e in una casa di educazione al lavoro;
- c) per le decisioni circa la sospensione dell' espulsione a titolo di prova e la revoca di questo beneficio.

<sup>2</sup>Per la commutazione della multa in arresto, la concessione al condannato della facoltà di pagare la multa a rate e la fissazione dell' importo e della scadenza di queste, l' ammissione del condannato al riscatto della multa col lavoro libero eseguito per lo Stato o per un Comune e per le decisioni circa la proroga del termine di pagamento, la concessione di altre agevolazioni e la riduzione dell' importo del credito dovuto per illecito profitto, la tassa di giustizia va da fr. 10.-- a fr. 100.--.

### Anticipazioni

**Art. 41** <sup>1</sup>Nei procedimenti promossi per delitti di azione privata il procuratore pubblico può chiedere alle parti di anticipare, entro un termine da dieci a trenta giorni, le spese che saranno cagionate dalle prove da loro richieste. L' anticipazione è domandata alla parte che chiede la prova.<sup>29)</sup>

<sup>2</sup>Se l' anticipazione non è prestata entro il termine assegnato, l' atto per il quale è chiesta non è eseguito.

<sup>3</sup>Non può essere chiesta l' anticipazione alle persone che giustificano di essere inabilite a sopperire alla spesa.

<sup>4</sup>La parte che ha fatto l' anticipazione non può chiedere allo Stato il rimborso delle somme usate per l' assunzione delle prove, fuorché nel caso in cui dette prove siano state determinanti per la condanna.

### Giudice di pace

**Art. 42<sup>30)</sup>** Il Giudice di pace, per il compimento del tentativo di conciliazione nei reati a querela di parte, ha diritto ad un' indennità da fr. 20.-- a fr. 100.--.

### Sindaci e municipali

**Art. 43<sup>31)</sup>** Il sindaco, il municipale e chiunque sia chiamato ad assistere a visite in luogo, constatazioni, arresti, perquisizioni, ecc. ha diritto a un' indennità di fr. 40.-- per mezza giornata e di fr. 80.-- per giornata intera.

### Testimonio

**Art. 44** I testimoni ricevono un' indennità in conformità dell' art. 34.

### **Perito, interprete e traduttore**

**Art. 45<sup>32)</sup>** L' indennità del perito, dell' interprete e del traduttore è stabilita inappellabilmente dal giudice o dal procuratore pubblico in conformità dell' art. 33.

**Art. 46** ...<sup>33)</sup>

## **TITOLO IV Trasferte**

### **Giudice di pace, testimonio, usciere**

**Art. 47** <sup>1</sup>Il Giudice di pace, il testimonio, l' usciere ecc. hanno diritto alle seguenti trasferte:

- a) costo del biglietto di seconda classe della ferrovia, dei battelli, delle auto postali, o centesimi 50 per chilometro se sono stati usati mezzi propri di trasporto;
- b) fr. 15.-- per ogni pasto;
- c) fr. 40.-- per il pernottamento.

<sup>2</sup>Essi hanno inoltre diritto al rimborso delle spese vive, come le spese postali, telefoniche, di bollo o altre.

### **Magistrati e funzionari**

**Art. 48** I magistrati e funzionari hanno diritto di percepire le indennità previste dalle disposizioni regolanti le indennità per i viaggi di servizio dei magistrati e degli impiegati.

### **Norma transitoria e finale**

**Art. 49** <sup>1</sup>Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti ed alle cause in corso al momento della sua entrata in vigore, ad eccezione delle tasse di giustizia per le cause pendenti, per le quali il giudice terrà adeguatamente conto della tariffa valevole prima dell' entrata in vigore.

<sup>2</sup>Esse si applicano pure alle appellazioni e ai ricorsi inoltrati dopo l' entrata in vigore della presente legge.

Publicata nel BU **1966**, 5.

Note:

1) In applicazione dell' art. 3 della L 13.12.1976, il presente testo è comprensivo delle modificazioni apportate a quello originale in data 3.11.1970 (BU 1970, 163), 10.11.1970 (BU 1971, 3), 25.3.1975 (BU 1975, 321), 13.12.1976 (BU 1977, 3e 31.3.1982 (BU 1982, 104).

2) Lett. modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 4.2.2000 - BU 2000, 26 (dal 1°.1.2000 al 3.2.2000 R provvisorio - BU 1999, 358).

3) Lett. modificata dalla L 23.10.1989; in vigore dal 1°.1.1990 - BU 1989, 333.

4) Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 280.

5) Art. abrogato dalla L 23.10.1989; in vigore dal 1°.1.1990 - BU 1989, 333.

6) Cifra modificata dalla L 3.11.1997; in vigore dal 1°.1.1998 - BU 1997, 566; precedente modifica: BU 1985, 167.

7) Cifra modificata dalla L 2.11.1987; in vigore dal 1°.1.1988 - BU 1987, 343.

8) Cpv. modificato dalla L 3.11.1997; in vigore dal 1°.1.1998 - BU 1997, 566; precedenti modifiche: BU 1985, 167; BU 1987, 343.

9) Nota marginale modificata dalla L 9.11.1992; in vigore dal 1°.7.1993 - BU 1993, 25.

10) Art. modificato dalla L 9.11.1992; in vigore dal 1°.7.1993 - BU 1993, 25.

11) Cpv. introdotto dalla L 24.6.2002; in vigore dal 1°.1.2003 - BU 2002, 306.

12) Cifra modificata dalla L 2.11.1987; in vigore dal 22.1.1988 - BU 1988, 64.

- 13) Art. abrogato dalla L 13.12.1976; in vigore dal 1°.2.1977 - BU 1977, 35.
- 14) Nota marginale modificata dalla L 23.10.1989; in vigore dal 1°.1.1990 - BU 1989, 333.
- 15) Cpv. modificato dalla L 23.10.1989, in vigore dal 1°.1.1990 - BU 1989, 333.
- 16) Art. modificato dalla L 23.10.1989; in vigore dal 1°.1.1990 - BU 1989, 333.
- 17) Art. abrogato dalla L 23.10.1989; in vigore dal 1°.1.1990 - BU 1989, 333.
- 18) Art. modificato dalla L 23.10.1989; in vigore dal 1°.1.1990 - BU 1989, 333.
- 19) Art. modificato dalla L 23.10.1989; in vigore dal 1°.1.1990 - BU 1989, 333.
- 20) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 220.
- 21) Art. abrogato dalla L 3.11.2003; in vigore dal 30.12.2003 - BU 2003, 440; precedenti modifiche: BU 1989, 333; BU 2002, 220 e 374.
- 22) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 220
- 23) Let. modificata dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 128.
- 24) Lett. modificata dalla L 23.9.1992; in vigore dal 1°.1.1993 - BU 1992, 349.
- 25) Nota marginale modificata dalla L 23.10.1989; in vigore dal 1°.1.1990 - BU 1989, 333.
- 26) Cpv. introdotto dalla L 23.10.1989; in vigore dal 1°.1.1990 - BU 1989, 333.
- 27) Cpv. introdotto dalla L 23.10.1989; in vigore dal 1°.1.1990 - BU 1989, 333.
- 28) Art. introdotto dalla L 23.10.1989; in vigore dal 1°.1.1990 - BU 1989, 333.
- 29) Cpv. modificato dalla L 23.2.1992, in vigore dal 1°.1.1993 - BU 1992, 349.
- 30) Art. modificato dalla L 19.12.1994; in vigore dal 1°.1.1996 - BU 1995, 544.
- 31) Art. modificato dalla L 23.10.1989; in vigore dal 1°.1.1990 - BU 1989, 333.
- 32) Art. modificato dalla L 23.9.1992, in vigore dal 1°.1.1993 - BU 1992, 349.
- 33) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 220 .